CITTA' DI COPERTINO

- Provincia di Lecce -

73043 COPERTINO (Lecce) – Via Malta, 10

Tel: 0832/ 938311 - Fax 0832/933522 - C. F. 80008830756 - P. IVA 02255920759

www.comune.copertino.le.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI PALESTREE IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.07.2021

Redatto dall'Ufficio Commercio- Area Pianificazione Territoriale e OO.PP.
Rev 00 - 27.07.2021

Art.1 (Principi generali, finalità)

Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per la concessione in uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici di competenza comunale, ivi comprese le palestre. Gli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici del Comune di Copertino e le relative attrezzature fanno parte del patrimonio del Comune e sono destinati in via prioritaria all'uso scolastico.

Il Comune di Copertino, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva, mette a disposizione degli Enti ed Associazioni sportive senza fini di lucro, gli impianti situati presso gli edifici scolastici di competenza, in orario extrascolastico, disciplinandone l'uso, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 297/1994, della legge 289/2002 art. 90 e della legge regionale n. 33/2006.

Art. 2 (Beneficiari)

Possono presentare richiesta per l'utilizzo degli impianti: società ed associazioni sportive dilettantistiche, associazioni polisportive, associazioni sportive scolastiche costituite nelle forme di legge, senza fine di lucro, affiliate alle FSN (Federazioni Sportive Nazionali), EPS (Ente di Promozione Sportiva) DSA (Discipline sportive Associate) e riconosciute dal CONI con sede operativa a Copertino.

Art. 3 (Procedura e criteri di priorità nelle assegnazioni)

La concessione della palestra/impianto sportivo ha durata stagionale (1 settembre – 30 giugno dell'anno successivo).

Le richieste di concessione, a firma del legale rappresentante, devono presentarsi dal 2 al 31 maggio di ogni anno al Protocollo Generale del Comune di Copertino, mediante consegna a mano oppure tramite posta racc.taa.r. o PEC all'indirizzo comunecopertino@pec.rupar.puglia.it.

Le richieste di concessione degli impianti per l'anno scolastico 2021-2022 devono eccezionalmente presentarsi entro il 13 agosto 2021.

Le richieste dovranno contenere:

a) l'indicazione del richiedente;

b) l'indicazione della sede legale completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;

c) certificato d'iscrizione al Registro Nazionale del Coni;

d) indicazione dell'impianto oggetto della richiesta;

e) descrizione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;

f) la data presumibile di inizio e di termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana, nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;

g) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;

h) la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef/laureato Scienze Motorie o istruttore federale);

i) dichiarazione d'impegno a facilitare l'accesso alle attività sportive alle persone appartenenti alle categorie svantaggiate;

j) percentuale di persone residenti a Copertino tra gli iscritti, alla data di presentazione della domanda, in via eccezionale, per l'anno 2021 – 2022, si terrà conto degli iscritti nella stagione precedente.

Possono essere avanzate richieste di concessione dell'impianto anche per periodi di tempo limitati, da formulare almeno 20 giorni prima dell'inizio del periodo di interesse; tali richieste potranno essere soddisfatte solo ove residuino disponibilità, successivamente alle concessioni di durata stagionale.

In caso di prima istanza, le associazioni sono tenute a produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e delle certificazioni di affiliazione alla Federazione sportiva di competenza o di affiliazione all'Ente di promozione sportiva e documentazione che attesti le finalità e l'assenza di lucro delle associazioni succitate, nonché ogni variazione relativa al legale rappresentante.

Le associazioni, che hanno usufruito nell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo della struttura di palestre scolastiche di proprietà comunale, sono tenute a comunicare obbligatoriamente eventuali modifiche o integrazioni dello statuto e dell'atto costitutivo.

In ogni caso, ogni anno, le associazioni devono produrre una autocertificazione con la quale dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sono intervenute modifiche o integrazioni dello Statuto e/o dell'atto costitutivo e variazioni in relazione ai responsabili.

Gli impianti non possono essere concessi in favore delle associazioni a carico delle quali siano state accertate inadempienze non rimosse nell'anno precedente.

Ai fini della concessione, il Dirigente del competente Settore Patrimonio deve, preliminarmente, valutare la idoneità dell'impianto rispetto al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

I concessionari possono usufruire dell'impianto solo nei turni assegnati, salvo modifiche concordate e autorizzate dal Comune.

La concessione degli impianti sportivi in favore dei richiedenti è subordinata al preventivo rilascio di nulla osta all'utilizzo, in orario extracurriculare, da parte del Consiglio di Istituto.

Tale risposta dovrà pervenire in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta del Settore patrimonio e non potrà essere negata senza un "ragionevole motivo". La mancata comunicazione, entro i suddetti termini, è da intendere come tacito assenso alla concessione degli impianti sportivi.

I concessionari si impegnano a trasmettere entro dieci giorni dalla loro emanazione, con nota scritta all'Ente assegnatario, i calendari dei rispettivi campionati, nonché eventuali variazioni degli stessi nel corso del campionato. In caso di richieste coincidenti per il medesimo spazio, le società verranno invitate a presentare documentazione integrativa.

Qualora per la concessione del medesimo impianto siano proposte più domande da parte di soggetti diversi, sarà formulata una graduatoria con applicazione dei seguenti criteri:

Totale p. 74

Qualificazione professionale degli istruttori/allenatori max p. 6

- diplomati Isef o laureati Scienze Motorie p. 6
- qualifica federale p. 3

Esperienza nel settore sportivo max p. 18

- fino a 3 anni 6
- da 4 a 8 anni 12
- oltre 8 anni 18

n. affiliati settore giovanile che praticano l'attività p. 20

fino a 10: 7

da 11 a 50: 14

oltre 50: 20

Valutazione progetto attività p. 10 (cumulativi);

integrazione soggetti con disabilità e fasce deboli p. 5

pluralità fasce d'età coinvolte p. 3

pluralità di discipline proposte p. 2

Percentuale iscritti residenti nel Comune di Copertino: p. 20 tot.

dal 70% in su : p.20

dal 51% al 69% : p.15

dal 26% al 50% : p.10

da 0% al 25% : p. 2

A parità di punteggio ottenuto, prevale l'ordine cronologico di ricezione delle domande (fa fede la data di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo del Comune) e in caso di ulteriore parità l'Ufficio procederà all'assegnazione per sorteggio.

Art. 4 (Modalità di utilizzo degli impianti)

Gli impianti sono ordinariamente concessi per lo svolgimento di tutte le discipline presso gli stessi praticabili, quali:

- ginnastica formativa;
- ginnastica per la terza età;
- ginnastica pre-agonistica e agonistica;
- avviamento allo sport;
- ginnastica di mantenimento;
- pallacanestro;
- pallavolo;
- preparazione atletica in generale di sport.

Nell'ambito della palestra è fatto divieto di installare attrezzi fissi o sistemare impianti e attrezzi, che possono ridurre la disponibilità di spazio.

Sono a totale carico della Concessionaria le spese per il ripristino dei danni di qualsiasi genere che venissero arrecati alle strutture o agli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Il medesimo impianto sportivo non può essere concesso in uso in favore di soggetti diversi nell'arco della stessa giornata.

Art. 5 (Rinunce)

La rinuncia all'assegnazione deve essere inoltrata, in forma scritta, al Dirigente del Settore Patrimonio, al fine di consentire ad altri soggetti la fruizione dell'impianto.

In caso di concessione annuale, la motivata e documentata rinuncia produce l'esenzione dal pagamento della relativa tariffa dovuta, se effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto di concessione.

Nel caso in cui, invece, la rinuncia sia comunicata durante lo svolgimento dell'attività, l'esonero dalla tariffa avrà validità decorso un mese dalla rinuncia.
La rinuncia all'utilizzo temporaneo dà diritto all'esenzione dalla tariffa se effettuata 3 giorni prima dell'utilizzo.
Il periodo di preavviso della rinuncia è attestato dalla data di arrivo della comunicazione al protocollo del Comune.

Art.6 (Revoca, sospensione, decadenza e controlli)
La concessione all'uso dell'impianto è revocabile, in qualsiasi momento, per il verificarsi di situazioni che non permettano l'uso dell'impianto e, comunque, per ragioni di pubblico interesse.
In caso di revoca, al concessionario non è dovuto risarcimento o indennizzo, salvo il diritto alla proporzionale riduzione della tariffa dovuta per i periodi di mancata utilizzazione.
Il Concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dal Comune, che coinvolgano l'immobile concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione della tariffa dovuta per i periodi di mancata utilizzazione.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta la decadenza dalla concessione, previa comunicazione di avvio del procedimento.
L'Istituto scolastico sede dell'impianto e il Comune possono effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi, per constatare il corretto utilizzo delle strutture.

Art. 7 (Canone)
Il canone d'uso delle palestre e la convenzione di Concessione in uso tipo, sarà stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.
Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso delle palestre a titolo gratuito, quale forma di contributo, per attività rispondenti a finalità di pubblico interesse, valutate di volta in volta dalla Giunta comunale con proprio atto deliberativo.
Il concessionario è obbligato al versamento di un deposito cauzionale e/o alla stipula di polizza fideiussoria assicurativa/bancaria a garanzia di eventuali danni alla struttura, per i valori che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di deliberazione delle tariffe.
Il deposito cauzionale verrà restituito al termine della concessione nella sola ipotesi in cui non risulti accertato a carico del Gruppo Sportivo, Società, Ente, Associazione, alcun danno alle strutture o attrezzature della palestra.
Se verranno riscontrati danni, l'Amministrazione Comunale disporrà l'effettuazione di una perizia attraverso i propri tecnici, i quali insindacabilmente formuleranno l'esatta determinazione del danno emergente, che verrà detratto dalla somma versata a titolo di deposito cauzionale.
La polizza fidejussoria dovrà prevedere la preventiva escussione a semplice richiesta da parte del creditore, e dovrà essere rimpinguata in caso di utilizzo.
Qualora l'importo dei danni superi quello del deposito cauzionale e/o della somma garantita a mezzo fidejussione, il Comune si attiverà per il recupero anche forzoso della differenza.
Il mancato pagamento del canone nei termini stabiliti comporta la decadenza dall'autorizzazione all'uso dell'impianto e la riscossione forzosa del debito esistente.

L'autorizzazione all'utilizzo delle strutture sportive potrà contenere le specifiche prescrizioni che saranno ritenute necessarie in relazione alle caratteristiche dell'impianto o dell'attività da svolgere.

Art. 8 (Oneri e responsabilità del concessionario)

Durante l'utilizzo degli impianti, i concessionari sono responsabili, in via esclusiva, nei confronti di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo dei locali oggetto di concessione.

Gli assegnatari, a tutela dei praticanti, devono effettuare l'attività sportiva solo in presenza di almeno un responsabile tecnico o istruttore qualificati e muniti di brevetti rilasciati dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva e/o in possesso di laurea ISEF e di personale abilitato a prestare attività di primo soccorso (BLSD).

I concessionari, inoltre, hanno l'obbligo di:

- produrre polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, per danni a cose e a persone con un massimale di almeno € 750.000,00;
- tutti i fruitori delle palestre dovranno essere coperti da assicurazione per gli infortuni e verso terzi, secondo le vigenti disposizioni;
- provvedere alle pulizie ed al riordino delle attrezzature e dei locali alla fine di ciascun turno di utilizzo, pena la revoca dell'autorizzazione;
- assumere la custodia dell'impianto e dei beni in esso presenti durante gli orari loro assegnati;
- garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari da parte dei propri associati e di chiunque altro sia, eventualmente, ammesso all'uso dei locali;
- sottoscrivere una dichiarazione con cui sollevano il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose;
- dotare l'impianto di defibrillatore durante lo svolgimento delle attività, con la presenza di personale abilitato all'uso.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto comunica al Comune eventuali inadempienze da parte delle Associazioni, per i provvedimenti consequenziali.

Art. 9 (Divieti)

L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi. Qualora la società assegnataria ospiti temporaneamente altra società, deve comunicarlo preventivamente al Comune che si riserva la facoltà di negare l'ospitalità.

È fatto divieto di utilizzare attrezzature sportive di proprietà dell'Istituto scolastico o di altre società sportive, essendo l'utilizzo degli impianti riservato alle sole attrezzature di proprietà del Comune.

È fatto divieto agli utenti di intervenire autonomamente nella regolazione degli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e riscaldamento.

È interdetto l'accesso ai mezzi privati all'interno delle aree scolastiche, fatta eccezione per i mezzi di soccorso.

È altresì, fatto divieto di effettuare pubblicità e consentire riprese radio televisive pubbliche all'interno dell'impianto, qualora le stesse non siano state preventivamente autorizzate dal Comune.

L'eventuale diniego deve essere ragionevolmente motivato.

Art. 10 (Accordi tra Comune, Istituzione Scolastica e Associazioni)

I soggetti concessionari possono proporre progetti o accordi al Comune e all'Istituzione Scolastica con i quali si impegnano ad acquistare attrezzature sportive e arredi per gli impianti scolastici che rimarranno di proprietà del Comune.

Possono altresì proporre interventi di manutenzione ordinaria. In ambedue i casi, il progetto, accuratamente dettagliato, verrà, di volta in volta, valutato dai Dirigenti dei Settori Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica, i quali stabiliranno una eventuale e proporzionata riduzione del canone dovuto.

Il Comune può altresì stipulare accordi con i soggetti concessionari per l'organizzazione di attività a beneficio di categorie svantaggiate (portatori di handicap, anziani ecc.), con conseguente riduzione della tariffa in misura pari al 20%.

Art.11 (Norme generali di comportamento)

Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione.

I concessionari sono tenuti ad osservare tassativamente gli orari assegnati all'atto della concessione, salvo modifiche formalmente autorizzate dal Comune.

Il concessionario deve controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico e al Dirigente del Comune eventuali danni accidentali occorsi a persone o cose.

L'accesso, ove l'impianto lo consenta, deve avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola.

È fatto obbligo a chiunque pratichi attività sportive di calzare apposite scarpe che devono essere utilizzate in modo esclusivo nell'impianto e/o impianti similari.

In occasione di partite a qualsiasi titolo disputate, atleti, allenatori e dirigenti possono accedere all'impianto sessanta minuti prima dell'inizio dell'incontro; i locali devono essere lasciati liberi entro trenta minuti dal termine della gara.

Eventuali danni causati alle strutture dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico sono addebitati al concessionario ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino resta a carico del Concessionario che deve effettuare i lavori, rapportandosi con l'Ufficio tecnico comunale, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'accertamento.

Art. 12 (Norma Finale e transitoria)

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile col presente regolamento.